

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 961 del 12/04/2022

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1103 del 12/04/2022

OGGETTO: Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a residenza universitaria della palazzina sita in L.go delle Sirene 5, Loc. Ostia-Roma

CIG. 91696022F3 – CUI: S08123891007202200014

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

visto il decreto del Direttore Generale n. 20 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 3 'Gare e Contratti', dell'Area 5 'Servizi Tecnici e Patrimonio', dell'Area 8 'Servizi ICT Sistema Informatico' e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022.";

vista la Determinazione Direttoriale n. 792 del 24/03/2022 "Ulteriore proroga conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022" nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all'Avv. Saverio Fata;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

vista la nota prot. n. 06.03.0004829 DEL 01/04/2022 con la quale il Dirigente dell'Area 5, cita testualmente "In data 18/02/2022 è pervenuta alla Direzione della Regione Lazio Istruzione, Formazione e Lavoro, la Nota n. 0169063 da parte dell'Assessore Paolo Orneli, avente ad oggetto "Attività nuovo bando 338 e fondi progettazione" dove lo stesso assessore chiede alla Direzione regionale di predisporre un'ipotesi di DGR in cui si individuino gli immobili per la possibile realizzazione di residenze universitarie dando mandato di assegnare le specifiche risorse per la progettazione. Successivamente in data 28/02/2022 Prot. 0200963 è pervenuta a DiSCo la nota inviata dalla Direzione Regionale Istruzione e Formazione e Lavoro che a seguito della richiesta summenzionata, richiede a DiSCo, di specificare nel dettaglio le sedi su cui si intendono avviare le azioni di progettazione finalizzate alla partecipazione al V bando della L338/2000 pubblicato con Decreto n. 1257 del 30/11/2021.

Nella nota suddetta viene riportata la tabella elaborata dall'Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start up e Innovazione, la quale, costituendo l'esito di un primo studio circa le possibili candidature a valere sul bando ministeriale riporta l'immobile sito ad Ostia di proprietà dell'Ente INPS.

Considerato che l'art. 6 co.1 del Decreto Ministeriale n. 1257 del 30/11/2021 prevede che: "La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta (90) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto" e che tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.39 del 16.02.2022, tenuto conto della tipologia degli interventi ammessi al cofinanziamento del V bando e dei requisiti richiesti ai progetti messi a concorso, valutato inoltre lo stato dell'immobile, considerati gli adempimenti tecnici e normativi necessari per attivare una residenza universitaria, si rende necessario effettuare una progettazione

integrale e coordinata finalizzata anche all'efficientamento energetico della palazzina in oggetto e pertanto si ravvisa la necessità di individuare un soggetto cui affidare l'espletamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva inerenti la ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a residenza universitaria della palazzina sita in Largo delle Sirene, 5 Località Ostia, Roma.

La progettazione suddetta prevede l'apporto di diverse professionalità specialistiche, alcune delle quali richiedono oltre ai requisiti previsti dal DM MIT 263/2016 in ottemperanza all'art.24 del D.Lgs 50/2016, ulteriori abilitazioni:

per l'espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si richiedono i requisiti previsti di legge di cui all'art.98 D.lgs 81/2008.

per l'espletamento del servizio inerente la progettazione antincendio per la presentazione della SCLA di cui al DPR 151/2011 si richiede che il professionista firmatario sia iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno in conformità all'art.16 del D.Lgs 139/2006 e ss.mm.ii. (Professionisti antincendio)

Inoltre, per tutti i livelli progettuali, a pena di esclusione dal cofinanziamento previsto dalla L.338/2000, è richiesto l'utilizzo del Building Information Modeling ai sensi dell'art.6 co.10 lett.a) del Decreto n. 1257 del 30/11/2021.

Rilevato pertanto che la progettazione richiesta debba riguardare diversi e molteplici aspetti tali da richiedere una pluralità di competenze anche specialistiche e considerata l'importanza di una progettazione integrale e coordinata al fine di pervenire ad un risultato di qualità, si ravvisa la necessità di affidare l'incarico di progettazione di definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 per la **“Ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a residenza universitaria della palazzina sita in Largo delle Sirene, 5 Località Ostia, Roma.”**

L'importo a base di gara, per il complesso delle prestazioni professionali richieste ammonta ad **€ 138.739,16 IVA e oneri esclusi** ed è stato determinato utilizzando come base di riferimento (cfr. art. 24 co.8 D. Lgs 50/2016) il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, tenendo presente le classi e categorie di progettazione, come dettagliato nell'allegato prospetto 1.

In considerazione dell'importo calcolato con il DM 17 giugno 2016, del servizio oggetto della presente nota e dell'art.1 della legge 120/2020 come modificato dall'art.51 della Legge 108/2021, il quale prevede che per i servizi, compresi quelli di architettura e di ingegneria, di importo inferiore a 139.000,00 € “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”, dopo adeguate ricerche con l'ufficio tecnico di questa amministrazione, previo esame del relativo curriculum e dopo aver verificato la presenza sul MEPA, si ritiene lo **Studio A.N.T. srl Società tra Professionisti CF e PI 15862031000, Via Carlo Pascal 7/9 00167 Roma** adatto per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Si richiede pertanto di attivare le procedure di contrattualizzazione del servizio in oggetto, con il suddetto studio professionale, specializzato nel settore e in possesso dell'adeguata professionalità ed esperienza per eseguire le prestazioni professionali richieste, avviando la Trattativa Diretta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020” sul MEPA

- i tempi per l'esecuzione delle prestazioni richieste dovrebbero concludersi presumibilmente entro 60 GG.

- Il capitolo di bilancio su cui impegnare la spesa per il servizio in oggetto è il 31006 denominato Progettazione V° Bando L. 338/2000 DM 1257 del 30/11/2021- Missione 04 Programma 04 Titolo 2 Piano dei Conti 2.02.03.06.000 nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, che alla data odierna risulta sufficientemente capiente.

- Il servizio in oggetto è inserito nella programmazione biennale dei servizi e forniture ai sensi del co.6 art.21 D.Lgs 50/2016 approvata dal CDA con Delibera n. 6 del 25/02/20

Si allega:

- Prospetto 1- calcolo compenso professionale secondo il DM 17/06/2016

- il capitolato d'oneri in formato editabile per la sua condivisione con l'area gare;

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2019, n. 50, recanti “Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la **consultazione dei cataloghi elettronici** del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre”;

visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

visto l'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici” comma 1 (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale”);

considerato che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il seguente bando:

- **“SERVIZI – Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”;**

considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

*“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “**procedono**”) l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;*

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021**);**

considerata, pertanto, l'opportunità di provvedere ad una trattativa diretta mediante affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020;

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore **superiore alla soglia** di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;

considerato che il giorno 1 aprile 2022, l'Amministrazione ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta con la società STUDIO ANT SRL per il “*Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a residenza universitaria delle palazzina sita in Largo delle Sirene n. 5, località Ostia - Roma*” con la richiesta di applicare un ribasso sull'importo di € 138.739,16 IVA esclusa (come da nota prot. n. 06.01.0004829 del 1 aprile 2022), con la richiesta di controfirmare per accettazione il capitolato d'oneri che si allega al presente provvedimento;

preso atto che, LO STUDIO DI INGEGNERIA ANDREA GENTILE nell'ambito della Trattativa Diretta sopra indicata ha offerto un prezzo complessivo di €. 137.000,00 (IVA esclusa);

considerato che il RUP ritiene il prezzo offerto congruo sulla base di quanto sopra indicato e sulla base del mercato di riferimento;

considerato il **paragrafo 3.7** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso*”;

che ai fini del rispetto del principio di rotazione l'operatore economico non ha intrattenuto rapporti contrattuali pregressi con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma 1 e linee guida ANAC n. 4 (*applicazione del principio di rotazione*)

visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*”;

visto il par. **4.1.3** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

visto l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”*;

visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonerazione dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivata ed è subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”*;

vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: *“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva”* che prevede espressamente che: *“che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”*;

considerata l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”*;

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

visto il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”;

vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: *“L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”*;

visto il **par. 4.2.4** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle*

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;*

valutato il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessa attraverso il sistema e-Procurement del Mepa in data 4 aprile 2022 da parte della società STUDIO ANT SRL, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

verificati positivamente i requisiti delle pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) della società STUDIO ANT SRL;

verificati positivamente i requisiti generali della società STUDIO ANT SRL;

verificata la regolarità contributiva del professionista succitato mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INERCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti) prot.n. 0509203.08.04.2022

verificato il certificato delle Agenzia delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta: n. 202200001146778 del 11/04/2022;

verificato positivamente l'assenza delle annotazione sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 aprile 2022;

accertata la sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici stipulati da DiSCo e del modulo di nomina del trattamento dei dati personali;

considerato che il presente appalto è stato inserito nell'aggiornamento della *“Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023”*, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del *“Regolamento”* (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25 febbraio 2022, CUI S08123891007202200014;

visto l'art.113, comma 5-bis. del D.lgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione”;*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvencono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste nei Cap. 31006 avente per oggetto “*Progettazione V° Bando L. 338/2000 DM 1257 del 30/11/2022*”, art. 6, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*” e “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”;

vista la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente regione Disco: Approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021*”;

vista la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione n. 1*”;

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022";

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto lo Statuto dell'ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

1. **di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA n. 2090740 avente ad oggetto *“Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a residenza universitaria della palazzina sita in Largo delle Sirene 5, Località Ostia, Roma”*;
2. **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 per il *“ Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a residenza universitaria della palazzina sita in Largo delle Sirene 5, Località Ostia, Roma”* alla società STUDIO ANT SRL con sede legale in Via Carlo Pascal 7 -00167 Roma, Codice Fiscale e Partita e IVA n.115862031000, per un importo complessivo di €. 167.140,00 IVA inclusa
3. **di impegnare** la somma di € 167.140,00 IVA e oneri previdenziali inclusi, alla missione 04, programma 04, titolo 2, capitolo 31006, *Art. 6* avente per oggetto *“Progettazione V° Bando L. 338/2000 DM 1257 del 30/11/2022”*, del bilancio di previsione 2022, a favore della società STUDIO ANT SRL con sede legale in Via Carlo Pascal 7 -00167 Roma, Codice Fiscale e Partita e IVA n.115862031000
4. **di dare atto** che il CIG è **91696022F3**;
5. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
7. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Mauro Lenti;
8. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
9. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;
10. **il contratto** sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **12/04/2022**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **12/04/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	31006	862	1	04	04	2	02	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	167.140,00

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **12/04/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **12/04/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1103 del 12/04/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **12/04/2022**